

Allegato C

CRITERI DI PRIORITÀ

Artt.9.2.a, 9.2.b e 9.2.d

Regolamento Operativo
per l'iscrizione ai Registri e
alle Aste del
DM 4 luglio 2019

Ai sensi dell'articolo 21.1.f
del DM 4 luglio 2019



23 agosto 2019

Indice

Allegato C.1 – Impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati appartenenti al Gruppo A (ai fini del criterio di priorità art.9.2.a del DM2019).....	1
Allegato C.2 – Impianti fotovoltaici appartenenti al Gruppo A-2 (Requisiti di accesso art.8.1 e criterio di priorità art.9.2.b del DM2019).....	4
Allegato C.3 – Impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche (ai fini del criterio di priorità art.9.2.d del DM2019).....	7

Allegato C.1 – Impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati appartenenti al Gruppo A (ai fini del criterio di priorità art.9.2.a del DM2019)

Ai fini dell'iscrizione ai Registri e alle Aste, il DM2019 individua una serie di criteri di priorità tra i quali quello indicato dall'art.9.2.a e all'art.14.4.b, per gli impianti appartenenti al Gruppo A (eolici e fotovoltaici), realizzati:

"su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art.242, comma 2, del medesimo decreto legislativo".

Il presente Allegato fornisce chiarimenti sulla definizione di "discariche e i lotti di discarica chiusi e ripristinati", ai fini dell'applicazione del criterio di priorità in argomento, e sulla documentazione da trasmettere per attestarne l'eventuale possesso all'atto dell'iscrizione ai Registri e le Aste del DM2019.

Al comma 5 dell'articolo 182 "Smaltimento dei rifiuti", del D.Lgs. 152/2006 cd. Testo Unico Ambientale, è specificato che:

"Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE."

Il D.Lgs. 36/2003 è il decreto di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, attualmente in vigore.

Nel presente Allegato si ritiene utile, senza pretesa di esaustività, riportare alcuni stralci di più articoli del D.Lgs. 36/2003, vigenti alla data di pubblicazione del presente Regolamento Operativo, utili alla corretta identificazione di una discarica "chiusa" e "ripristinata".

Articolo 8 (Domanda di autorizzazione) – D.Lgs. 36/2003

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

[...]

l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa.

Articolo 9 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche) – D.Lgs. 36/2003

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

[...]

f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;

Articolo 10 Contenuto dell'autorizzazione – D.Lgs. 36/2003

2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 [gli articoli citati sono stati abrogati e sostituiti da quanto previsto nel D.Lgs. 152/2006, all'art.264, comma 1, lettera i) "abrogazione di norme"], il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:

[...]

m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell'allegato 2;

Articolo 12 (Procedura di chiusura) – D.Lgs. 36/2003

1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:

- a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;
- b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio;
- c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.

2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.

Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Si riporta inoltre nel seguito uno stralcio dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 nel quale si rinvencono informazioni d'interesse relative al Piano di ripristino ambientale.

ALLEGATO 2 PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE, DI GESTIONE POST-OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO, FINANZIARIO – Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003

[...] I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che:

- le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione;
- la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente;
- il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica affinché: [...]

- il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.

3. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE – Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003

Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa.

Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso dell'area tenendo conto:

- dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;

- dell'eventuale formazione di percolato e di biogas;
- del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa;
- della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa.

Visti il D.Lgs. 152/2006 e il D.Lgs. 36/2003, con specifico riferimento agli stralci sopra riportati, si rileva che la normativa vigente individua per le discariche la fase di chiusura e la fase di ripristino; in particolare:

- una discarica, o parte di essa (lotto di discarica), può considerarsi "chiusa", secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 36/2003 "solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione";
- una discarica, o parte di essa (lotto di discarica), può considerarsi "ripristinata", solo dopo essere stata chiusa, e solo dopo che sia stato realizzato e completato il "piano di ripristino ambientale":
 - o che è stato (D.Lgs. 36/2003 art.8.1.l):
 - allegato alla domanda di autorizzazione alla realizzazione della discarica da parte del richiedente;
 - redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003;
 - o il cui obbligo di esecuzione alla chiusura anche di singoli lotti della discarica è posto in capo al Gestore della discarica nell'Autorizzazione alla realizzazione della discarica con le modalità previste nell'allegato 2 (D.Lgs. 36/2003 art.10.2.m).

In sede di iscrizione ai Registri o alle Aste, il Soggetto Responsabile di un impianto appartenente al Gruppo A (eolico o fotovoltaico) che abbia indicato il possesso del criterio di priorità di cui all'art.9.2.a, in caso di Registro, o di cui all'art.14.4.b, in caso di Asta, dovrà trasmettere la documentazione rilasciata dall'Ente competente, attestante l'avvenuto ripristino dell'area interessata dalla discarica o dal lotto di discarica, così come previsto dal Piano di ripristino approvato con l'autorizzazione alla realizzazione della discarica, secondo quanto specificato nell'Allegato D al Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.

Allegato C.2 – Impianti fotovoltaici appartenenti al Gruppo A-2 (Requisiti di accesso art.8.1 e criterio di priorità art.9.2.b del DM2019)

Ai fini dell'iscrizione ai Registri, il DM2019 individua, in funzione della fonte, della tipologia d'impianto e categoria d'intervento, quattro distinti gruppi (DM2019, art.8.1), tra i quali il GRUPPO A-2, cui hanno accesso gli "impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa".

Per accedere allo specifico Registro del Gruppo A-2, gli impianti fotovoltaici devono rispettare, oltre alle specifiche prescrizioni relative alla rimozione dell'eternit/amianto, le seguenti prescrizioni:

- l'impianto deve essere installato su un edificio che rispetti la definizione contenuta nel DPR 412/1993. Per "edificio" si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici e arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate, anche se accatastate nel catasto dei fabbricati. Per le applicazioni su coperture di edifici, è considerata superficie utile per l'installazione anche l'eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, purché questa non sia stata realizzata con interventi di retrofit appositamente progettati per ospitare la superficie fotovoltaica;
- i moduli fotovoltaici installati su edificio devono rispettare una delle modalità riportate nella Tabella successiva:

1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su copertura con pendenza fino a 5°.	Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2	Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.	I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto e non dovranno sporgere rispetto alla falda di copertura.
3	Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2.	I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.

Per balaustra, si intende un elemento perimetrale alto più di 30 cm costituito da materiale rigido e resistente. La superficie costituente la balaustra può essere continua o discontinua purché realizzata da elementi verticali o orizzontali non attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro. Tale elemento è costruito e fissato al piano di calpestio in modo da poter reggere in ogni caso il massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

Le Figure I e II a seguire forniscono gli schemi esemplificativi delle installazioni idonee di moduli fotovoltaici su tetti piani in presenza o meno di balastra.




Figura I: Schema esemplificativo installazione idonea su tetto piano in presenza di balastra




Figura II: Schema esemplificativo installazione idonea su tetto piano in assenza di balastra

In caso di coperture di tipo “misto”, cioè costituiti da porzioni di forma comunque riconducibile ai profili sopra descritti, è possibile installare i moduli in ciascuna porzione secondo le modalità consentite per lo specifico profilo.

Le medesime prescrizioni dovranno essere inoltre rispettate per accedere alla tariffa premio autoconsumo prevista dall’art.7, comma 12, per impianti di potenza fino a 100 kW e realizzati su edifici.

Il DM2019 prevede l’ammissibilità al Gruppo A-2 anche per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit/amianto di fabbricati rurali. A tale fine, si precisa che:

- il fabbricato rurale deve essere accatastato secondo le categorie catastali A/6 (abitazioni di tipo rurale), o D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), prima della data di iscrizione al Registro (da attestare allegando la visura catastale alla richiesta di iscrizione). Per fabbricati censiti in categorie diverse dalle precedenti, la sussistenza del requisito di ruralità deve essere indicata nell’atto catastale attraverso la specifica

annotazione così come definito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012
"Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità";

- i moduli fotovoltaici devono in tutti i casi essere installati secondo una delle modalità riportate nella Tabella precedente.

In aggiunta a quanto sopra, per accedere al Gruppo A-2, gli impianti fotovoltaici installati su edifici e fabbricati rurali in completa sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto devono rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni/adempimenti:

- l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto deve essere stato effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di entrata in vigore del DM2019 (10 agosto 2019);
- l'intervento deve comportare la rimozione della totale superficie di eternit e/o amianto esistente sulla copertura dell'edificio/fabbricato rurale su cui si intende installare l'impianto fotovoltaico. Nel caso in cui la copertura dell'edificio è suddivisa in più parti fisicamente definite e nella titolarità di proprietari differenti, l'intervento di rimozione può interessare la sola parte di copertura di proprietà del soggetto/soggetti sulla cui superficie è installato l'impianto;
- la superficie dell'impianto fotovoltaico installato non può essere superiore a quella della copertura rimossa. Non è invece previsto un limite minimo alla superficie dell'impianto, fermo restando che la rimozione della copertura in eternit o contenente amianto deve essere effettuata completamente, anche per l'area eventualmente non interessata dall'impianto;
- un impianto fotovoltaico (o più "sotto impianti" fotovoltaici per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 5.2 del DM2016), i cui moduli siano installati solo in parte su una superficie oggetto di rimozione dell'eternit o dell'amianto, non può (non possono) partecipare alle procedure di Asta o Registro come un impianto appartenente al Gruppo A-2. Fermo restando il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti, lo stesso impianto può invece essere iscritto al Registro o all'Asta per il Gruppo A.

Per la formazione delle graduatorie degli impianti appartenenti al Gruppo A-2, è prevista l'applicazione del criterio di priorità (DM2019, art.9.2.b) riservato a "impianti realizzati, nell'ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici". In particolare per "pubblico" si intende un edificio che sia sede delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 o ricomprese nell' "Elenco ISTAT delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche", nel quale si svolge qualsiasi attività di carattere pubblico o servizio di pubblica utilità.

L'accatastamento dell'edificio, nelle specifiche categorie catastali (B/5 per scuole, B/2 o D/4 per gli ospedali) consentirà di beneficiare del previsto criterio di priorità.

Il Soggetto Responsabile che intende iscrivere un impianto al Registro per il Gruppo A-2, dovrà allegare alla richiesta di iscrizione la documentazione attestante il rispetto dei requisiti sopra descritti e, nel caso intenda avvalersi del criterio di priorità di cui all'art.9.2.b del DM2019, delle relative caratteristiche, come specificata nell'Allegato D al Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.

Allegato C.3 – Impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche (ai fini del criterio di priorità art.9.2.d del DM2019)

Il DM2019 prevede, per tutte le tipologie di impianti appartenenti ai Gruppi A/A-2/B che si iscrivono ai Registri, l'individuazione del criterio di priorità previsto all'art.9.2.d:

Ai fini dell'iscrizione ai Registri, il DM individua una serie di criteri di priorità tra i quali quello indicato dall'art.9.2.d, per gli impianti appartenenti Gruppi A, A-2 e B: "*connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW*".

Il presente Allegato fornisce chiarimenti sulle definizioni applicabili, sulle caratteristiche richieste e sulla documentazione da trasmettere all'atto dell'iscrizione ai Registri del DM2019, ai fini del beneficio del criterio di priorità in argomento.

Per "*colonnina di ricarica di auto elettriche*" si intende un punto di ricarica come definito all'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 257/2016: "*punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta*".

Al fine dell'applicazione del criterio di priorità, dovranno essere installati o collegati all'impianto, qualora già esistenti, uno o più punti di ricarica e rispettare le seguenti condizioni:

- la potenza di ciascun punto di ricarica dovrà essere non inferiore a 15 kW;
- la potenza complessiva di ricarica (pari alla somma delle potenze di ciascun punto di ricarica installato) dovrà essere pari ad almeno il 15% della potenza complessiva dell'impianto definita ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 o dell'art.2.1.b del DM2019;
- il/i punto/i di ricarica potrà/potranno essere connesso/i alla Rete elettrica esclusivamente mediante il punto di connessione dell'impianto.

Si precisa che, nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia richiesto di usufruire del criterio di priorità in argomento, l'impianto sarà considerato in esercizio, ai fini del DM2019, solo a seguito dell'avvenuta attivazione della connessione dello stesso al/ai punto/i di ricarica.